

Art. 306 - Disposizioni finali

Ultima modifica: Venerdì, 10 Novembre 2023 12:41

Visite: 5405

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli [17](#), comma 1, lettera a), e [28](#), nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009⁽¹⁾; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.⁽²⁾
3. Le disposizioni di cui al [titolo VIII](#), capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, e successive modificazioni⁽³⁾; le disposizioni di cui al capo V del medesimo [titolo VIII](#) entrano in vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'[articolo 6](#), si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.
- 4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.^{(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)}

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 9 aprile 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Bonino, Ministro per le politiche europee
Scotti, Ministro della giustizia
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Amato, Ministro dell'interno

Art. 306 - Disposizioni finali

Ultima modifica: Venerdì, 10 Novembre 2023 12:41

Visite: 5405

Parisi, Ministro della difesa
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Ferrero, Ministro della solidarietà sociale
Mussi, Ministro dell'università e della ricerca
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti

[nota]Note

(1) Il Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (art. 4, comma 2-bis), convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto la modifica dell' art. 306, comma 2.

(2) Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (art. 32, comma 2), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto che il termine di cui al comma 2 del presente articolo 306, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del presente decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

(3) La legge 4 giugno 2010, n. 96 (art. 11, comma 1), ha disposto la modifica dell'articolo 306, comma 3.

(4) Il Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 - Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, all'art. 9, comma 2, prevede la completa sostituzione del comma 4-bis, dell'articolo 306, già inserito dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106

(5) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(6) Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza

(7) Lettera Circolare INL n. 314 del 22.06.2018 - Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 – Rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza - indicazioni operative per il personale ispettivo

(8) Decreto direttoriale MLPS n. 111 del 20 settembre 2023 - Rivalutazione sanzioni violazioni in materia di salute e sicurezza dal 1° luglio 2023

(9) Nota INL prot. n. 724 del 30 ottobre 2023 - Rivalutazione ammende e sanzioni amministrative

(10) Nota INL prot. n. 1159 del 9 novembre 2023 - Integrazione della Nota INL prot. n. del 30 ottobre 2023[/nota]